

**ARPAE**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia  
dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2024-23 del 04/01/2024
Oggetto	ADOZIONE DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE EX ART. 3 DPR 59/2013 - ATTIVITÀ DI "LAVAGGIO AUTOVEICOLI" SVOLTA NELL'IMPIANTO SITO IN COMUNE DI VILLANOVA SULL'ARDA (PC), S.P. 588, KM. 12+870 - DITTA "VSV DI SCAZZINA ANTONIO & C. SNC".
Proposta	n. PDET-AMB-2024-21 del 04/01/2024
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	ANNA CALLEGARI

Questo giorno quattro GENNAIO 2024 presso la sede di Via XXI Aprile, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ANNA CALLEGARI, determina quanto segue.

ADOZIONE DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE EX ART. 3 DPR 59/2013 - ATTIVITÀ DI "LAVAGGIO AUTOVEICOLI" SVOLTA NELL'IMPIANTO SITO IN COMUNE DI VILLANOVA SULL'ARDA (PC), S.P. 588, KM. 12+870 - DITTA "VSV DI SCAZZINA ANTONIO & C. SNC".

## LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO

### Visti:

- la legge 7 agosto 1990, n. 241 recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- il Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 "Codice dell'Amministrazione Digitale";
- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in Materia Ambientale";
- il Decreto del Ministro delle Attività Produttive 18 aprile 2005, recante adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese;
- il Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, recante regolamento per la semplificazione e il riordino della disciplina dello sportello unico per le attività produttive;
- il D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013 "Regolamento recante La disciplina dell'autorizzazione unica ambientale, e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 aprile 2012, n. 35" che, all'art. 2, comma 1, individua la Provincia, salvo diversa indicazione regionale, quale Autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'autorizzazione unica ambientale (A.U.A.);
- l'art. 4, comma 7, del DPR n. 59 del 13.03.2013 che prevede, nel caso sia necessario acquisire esclusivamente l'autorizzazione unica ambientale ai fini del rilascio, della formazione, del rinnovo o dell'aggiornamento di titoli abilitativi di cui all'art. 3, commi 1 e 2 del medesimo DPR, l'adozione del provvedimento da parte dell'autorità competente e la sua trasmissione al s.u.a.p. per il rilascio del titolo;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 maggio 2015 di *adozione del modello semplificato e unificato per la richiesta di autorizzazione unica ambientale – AUA*, pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.149 del 30-6- 2015 - Supplemento Ordinario n. 35;
- la circolare prot. 49801/GAB del 07/11/2013 del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, recante chiarimenti interpretativi, relativi alla disciplina dell'autorizzazione unica ambientale, nella fase di prima applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica 13 Marzo 2013, n. 59;
- la legge regionale n. 3 del 21 aprile 1999, "Riforma del sistema regionale e locale";
- la legge regionale n. 13 del 30 luglio 2015, "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", con la quale la Regione Emilia Romagna ha riformato il sistema di governo territoriale (e le relative competenze) in coerenza con la Legge n. 56 del 7 aprile 2014, attribuendo le funzioni relative al rilascio delle autorizzazioni ambientali in capo alla Struttura (ora Servizio) Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) dell'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- la D.G.R. n. 2204 del 21/12/2015 della Regione Emilia, di *approvazione del modello per la richiesta di autorizzazione unica ambientale (AUA) per l'Emilia Romagna (DPR 59/2013 e DPCM 08/05/2015)*;

### Premesso che:

- con nota del Suap del Comune di Villanova sull'Arda prot. n. 6922 del 10/10/2023, acquisita al prot. ARPAE n. 171757 in pari data, è stata presentata dalla ditta "VSV DI SCAZZINA ANTONIO & C. SNC" (P.Iva 01545810333), con sede legale a Polesine Zibello (PR), Via Livelli n. 3, Frazione Polesine Parmense, l'istanza finalizzata all'ottenimento dell'Autorizzazione Unica Ambientale, ex art. 3 del DPR 13 marzo 2013 n. 59, per l'attività di "lavaggio autoveicoli" svolta nell'impianto sito in Comune di Villanova sull'Arda (PC), S.P. 588 Km. 12+870, per il seguente titolo in materia ambientale:

- art. 3, comma 1 lett. a), DPR 59/2013 - *autorizzazione*, di cui all'art. 124 del D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i., per lo scarico (S1) di acque reflue industriali avente recapito nel corpo idrico superficiale "fosso stradale tombinato" confluyente nel canale consortile Castellazzo;

### Considerato che:

- con nota prot. n. 184254 del 30/10/2023 è stata trasmessa la comunicazione di avvio del procedimento, ex art. 7 della L. 241/90, con contestuale richiesta di integrazione;

- con nota assunta al prot. Arpaee n. 185056 del 31/10/2023, è stata acquisita la documentazione integrativa prodotta dalla ditta;

**Rilevato che** dall'istruttoria condotta da questo servizio per la matrice scarichi (rif. Attività n. 10 del 21/11/2023 Sinadoc 35802/2023) risulta che:

- la stazione di servizio di cui trattasi, ubicata in Comune di Villanova sull'Arda (PC), S.P. 588 Km. 12+870, è stata precedentemente gestita dalla Ditta "PEPEROSA S.N.C. DI AVANZINI ALEXA & C.", titolare di AUA di cui alla determinazione dirigenziale det-amb n. 6035 del 20/11/2018; tale AUA adottata per l'attività di

“bar, distribuzione carburanti e lavaggio autovetture”, comprendeva il seguente titolo in materia ambientale:

- autorizzazione, ai sensi dell’art. 124 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., per n. 3 scarichi (S1 di acque reflue industriali, S2 di acque di prima pioggia ed S4 di acque reflue domestiche) aventi recapito nel corpo idrico superficiale “fosso stradale tombinato” confluyente nel canale consortile Castellazzo;
- con determinazione dirigenziale det-amb n. 3626 del 17/07/2023 è stata revocata la suddetta Autorizzazione Unica Ambientale d.d. det-amb n. 6035 del 20/11/2018, a seguito di cessazione dell’attività da parte della ditta “PEPEROSA SNC DI AVANZINI ALEXA & C.”;
- l’istanza di AUA di cui al presente procedimento è stata presentata dalla Ditta in oggetto “VSV DI SCAZZINA ANTONIO & C. SNC”, subentrata alla precedente per la sola attività di “lavaggio autoveicoli”, al fine di acquisire ai sensi dell’art. 124 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., l’autorizzazione per lo scarico di acque reflue industriali in corpo idrico superficiale “fosso stradale tombinato” confluyente nel canale consortile Castellazzo; la Ditta ha dichiarato che per tale scarico nulla è mutato rispetto a quanto precedentemente autorizzato;
- le attività di “distribuzione carburanti per autotrazione e bar”, presenti presso l’insediamento medesimo, sono gestite dalla ditta “KEROPEL SPA” (P.Iva 01187790199), che ha già ottenuto l’Autorizzazione Unica Ambientale adottata con la suddetta determinazione dirigenziale det-amb n. 3626 del 17/07/2023; tale AUA comprende l’autorizzazione, di cui all’art. 124 del D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i., per n. 2 scarichi (S2) di acque di prima pioggia ed (S4) di acque reflue domestiche, recapitanti nel corpo idrico superficiale “fosso stradale tombinato” confluyente nel canale consortile Castellazzo;

#### Atteso che:

- con nota prot. n. 190730 del 09/11/2023 è stata richiesta al Servizio Territoriale di ARPAE - Distretto di Fiorenzuola d’Arda, la relazione tecnica per lo scarico (S1) di acque reflue industriali recapitante nel corpo idrico “fosso stradale tombinato” confluyente al Canale Consortile Castellazzo;
- con nota prot. n. 190715 del 09/11/2023 è stato richiesto al Consorzio di Bonifica di Piacenza il parere relativamente allo scarico (S1) di acque reflue industriali recapitante nel corpo idrico “fosso stradale tombinato” confluyente al Canale Consortile Castellazzo, ai sensi dell’art. 4 della L.R. 4/2007;
- con nota prot. n.193146 del 14/11/2023, il Servizio Territoriale di ARPAE, ha espresso parere favorevole allo scarico (S1) di acque reflue industriali recapitante nel corpo idrico “fosso stradale tombinato” confluyente al Canale Consortile Castellazzo, con prescrizioni;
- con nota prot. n. 13315 del 13/11/2023, acquisita al prot. ARPAE n. 192267 in pari data, il Consorzio di Bonifica ha trasmesso parere favorevole, con prescrizioni, per lo scarico (S1) di acque reflue industriali, recapitanti nel corpo idrico superficiale canale consortile Castellazzo tramite “fosso stradale tombinato”, provenienti dall’attività di lavaggio autoveicoli presso l’impianto ubicato in Comune di Villanova sull’Arda, S.P. 588, Km. 12+870;

**Ritenuto**, in relazione alle risultanze dell’istruttoria, che sussistano i presupposti di fatto e giuridici per procedere all’adozione dell’Autorizzazione Unica Ambientale richiesta dalla ditta in oggetto;

**Richiamati** gli atti di indirizzo e regolamentari emanati dalla Regione Emilia Romagna nelle materie relative alle autorizzazioni/comunicazioni comprese in AUA;

**Dato atto** che, sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di ARPAE nn. 70/2018, 78/2020, 103/2020 e 39/2021 alla sottoscritta responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza compete l’adozione del presente provvedimento amministrativo;

**Dichiarato** che non sussistono situazioni di conflitto d’interessi relativamente al procedimento amministrativo in oggetto, ai sensi di quanto previsto dall’art.6-bis della Legge 7 agosto 1990, n. 241;

Su proposta della Responsabile del procedimento;

#### DETERMINA

per quanto indicato in narrativa

**1. di adottare**, ai sensi dell’art. 4 del D.P.R. n. 59/2013, l’Autorizzazione Unica Ambientale in favore della Ditta “VSV DI SCAZZINA ANTONIO & C. SNC” (P.Iva 01545810333), con sede legale a Polesine Zibello (PR), Via Livelli n. 3, Frazione Polesine Parmense, per l’attività di “lavaggio autoveicoli” svolta nell’impianto sito in Comune di Villanova sull’Arda (PC), S.P. 588 Km. 12+870, comprendente il seguente titolo in materia ambientale:

- art. 3, comma 1 lett. a), DPR 59/2013 - *autorizzazione*, di cui all’art. 124 del D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i., per lo scarico (S1) di acque reflue industriali avente recapito nel corpo idrico superficiale “fosso stradale tombinato” confluyente nel canale consortile Castellazzo;

**2. di stabilire**, per lo scarico (S1) di acque reflue industriali avente recapito nel corpo idrico superficiale “fosso stradale tombinato” confluyente nel canale consortile Castellazzo, il rispetto, nel pozzetto di prelievo fiscale (come indicato in

premessa), dei limiti indicati nella Tabella 3 - Allegato 5 della parte terza - del D. Lgs. n° 152/2006 e s.m.i. relativamente allo scarico in acque superficiali;

**3. di impartire**, per lo scarico (S1) di acque reflue industriali, avente recapito nel corpo idrico superficiale "fosso stradale tombinato" confluyente nel canale consortile "Castellazzo", le seguenti **prescrizioni**:

a) il pozzetto di prelievo fiscale deve essere in ogni momento accessibile ed attrezzato per consentire un agevole e corretto campionamento per caduta del refluo da parte dell'Autorità di controllo;

b) deve essere garantito nel tempo il corretto stato di conservazione, manutenzione e funzionamento delle condotte fognarie e dell'impianto di trattamento. In particolare, con opportuna periodicità, dovrà essere prevista la rimozione dei fanghi dal decantatore, nonché delle morchie oleose dal disoleatore. La documentazione relativa alle operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria deve essere tenuta a disposizione per i controlli da

parte dell'Autorità competente;

c) l'immissione dello scarico nel corpo idrico recettore non deve creare nelle medesime condizioni di erosione o di ristagno per difficoltà di deflusso;

d) poiché la quota idrica del canale di bonifica potrà raggiungere il piano campagna, il manufatto di immissione nel fosso stradale privato con le sue caratteristiche (quali ad esempio le quote di immissione, la presenza di valvole di non ritorno, il battente idrico di monte) dovrà essere eventualmente adattato/modificato (dandone comunicazione scritta al Consorzio di Bonifica di Piacenza) in modo tale da considerare le condizioni idrauliche durante le intense precipitazioni;

e) nel caso si verificano imprevisti che modificano il regime e/o la qualità dello scarico, malfunzionamenti, disservizi e/o cessazione del funzionamento del sistema di trattamento o avaria alle condotte fognarie, la Ditta in oggetto dovrà immediatamente darne comunicazione (tramite PEC) ad ARPAE (SAC e ST), al Consorzio di Bonifica di Piacenza e al Comune di Villanova d'Arda, indicando le cause dell'imprevisto, i provvedimenti adottati per evitare uno scarico superiore ai limiti di accettabilità di cui al precedente punto xx ed i tempi necessari per il ripristino della normalità. Una volta ripresa la piena efficienza se ne dovrà dare comunicazione ai medesimi soggetti con le stesse modalità previste per la comunicazione del disservizio;

f) dovrà essere preventivamente comunicata, all'ARPAE (SAC e ST), al Comune di Villanova d'Arda e al Consorzio di Bonifica di Piacenza, ogni eventuale modifica al sistema di trattamento o variazione delle modalità di scarico rispetto a quanto agli atti;

**4. di fare salvo** che i fanghi e qualsiasi altro rifiuto, provenienti dalla manutenzione/pulizia dei sistemi di trattamento o delle condotte fognarie interne dello stabilimento, dovranno essere smaltiti e/o riutilizzati nel rispetto della normativa di settore vigente e la relativa documentazione dovrà essere tenuta a disposizione per i controlli da parte degli organi competenti;

**5. di dare atto che**, in applicazione delle indicazioni operative di cui alla nota della Regione Emilia-Romagna prot. n. 2021/0613264, è competenza del Suap la verifica della documentazione antimafia di cui agli artt. 67 e 87 del D.lgs. n. 159/2011, prima del rilascio del provvedimento conclusivo ex art. 2 del DPR 59/2013;

**6. di dare atto altresì che:**

- il presente atto viene trasmesso al S.U.A.P. del Comune di Villanova sull'Arda per il rilascio del provvedimento conclusivo al richiedente, ai sensi di quanto previsto dal DPR n. 59/2013, che dovrà essere inviato, oltre che all'Autorità Competente, a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento anche ai fini delle attività di controllo;
- il titolo abilitativo di "AUA", di cui all'art. 4 comma 7 del D.P.R. 59/2013, sarà rilasciato dal S.U.A.P., ai soli fini del rispetto delle leggi in materia di tutela dell'ambiente, dall'inquinamento, fatti salvi i diritti di terzi e le eventuali autorizzazioni, concessioni, nulla osta, compresi i titoli di godimento, i titoli edilizi e urbanistici, e quant'altro necessario previsti dalla legge per il caso di specie;
- sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni stabilite da altre normative il cui rilascio compete ad altri Enti ed Organismi, nonché le disposizioni e le direttive vigenti per quanto non previsto dal presente atto, con particolare riguardo agli aspetti di carattere igienico - sanitario, di prevenzione e di sicurezza e tutela dei lavoratori nell'ambito dei luoghi di lavoro;
- ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 6 del DPR n. 59/2013, la durata dell'Autorizzazione Unica Ambientale è fissata in quindici (15) anni dalla data del rilascio del provvedimento conclusivo da parte del Suap del Comune di Villanova sull'Arda;
- sono fatti salvi eventuali specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli articoli 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934 n. 1265;
- resta fermo quanto disposto dal D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e qui non espressamente richiamato;
- l'autorità competente può imporre il rinnovo dell'autorizzazione, o la revisione delle prescrizioni contenute nella stessa, anche prima della scadenza, nei casi previsti dall'art. 5, comma 5 del D.P.R.59/2013;
- l'inosservanza delle prescrizioni autorizzative comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalla specifica norma di settore per la quale viene rilasciato l'atto;

- il presente provvedimento viene redatto in originale “formato elettronico”, sottoscritto con firma digitale secondo quanto previsto dal D. Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii..

**Si rende noto che:**

- la Responsabile del Procedimento è la dott.ssa Angela Iaria titolare dell’incarico di funzione dell’Unità Organizzativa “AUA – Autorizzazioni Settoriali ed Energia” - del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di ARPAE sede di Piacenza;
- il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall’interessato è il Direttore Generale di ARPAE Emilia Romagna, con sede in Bologna, via Po n° 5 ed il responsabile del trattamento dei medesimi dati è la sottoscritta Dirigente Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni dell’ARPAE di Piacenza;
- ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si provvederà alla pubblicazione ai sensi del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2023 - 2025 di ARPAE adottato con Delibera del Direttore Generale n. 8 del 31/01/2023 (sottosezione 2.3 "Rischi corruttivi e trasparenza" e Allegato 2 del Piano);
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2023 - 2025 di ARPAE (sottosezione 2.3 "Rischi corruttivi e trasparenza").

**AVVERSO** al presente provvedimento amministrativo è possibile proporre ricorso giurisdizionale innanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale, entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni, dalla data di notifica.

La Dirigente  
Dott.ssa Anna Callegari  
Documento firmato digitalmente  
ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. n. 82/2005 s.m.i.

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**